

BGer 1C_81/2025 vom 9. April 2025

Bundesgericht, 2025-04-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_81_2025

FR: TF 1C_81/2025 du 9 avril 2025

IT: TF 1C_81/2025 del 9 aprile 2025

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 150 II 346 consid. 1.1).

E. 1.2

Quando l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito, in concreto a causa della mancanza di interesse per le ricorrenti al suo esame, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale le rinvierebbe la causa per l'esame di merito (DTF 150 I 183 consid. 3.3; 144 II 184 consid. 1).

E. 1.3

Secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1). Quando le ricorrenti invocano la violazione di diritti costituzionali, il Tribunale federale, in applicazione dell' art. 106 cpv. 2 LTF , vaglia le censure solo se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 150 I 80 consid. 2.1; 150 V 340 consid. 2; 149 I 105 consid. 2.1).

E. 1.4

La vertenza concerne l'interpretazione e l'applicazione di norme del diritto cantonale, disposizioni esaminate soltanto sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (DTF 150 I 80 consid. 2.1; 149 II 225 consid. 5.2).

E. 2.1

L' art. 111 cpv. 1 LTF , non invocato dalle ricorrenti, dispone che chi ha diritto di ricorrere al Tribunale federale deve poter essere parte nei procedimenti dinanzi a tutte le autorità cantonali inferiori. Il diritto cantonale deve di conseguenza definire la capacità di essere parte conformemente all' art. 89 LTF ; può concepirla in maniera più larga, ma non in modo più restrittivo (DTF 150 II 123 consid. 4.1 e rinvii; sentenza 1C_426/2024 del 16 gennaio 2025 consid. 2.1).

E. 2.2

La Corte cantonale, richiamando la propria prassi, ha osservato che secondo l'art. 65 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm; RL 165.100), norma analoga all' art. 89 cpv. 1 LTF , ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse degno di

protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (lett. c). Ha aggiunto che il riconoscimento della legittimazione attiva esige inoltre che il terzo sia portatore di un interesse personale, diretto, concreto e attuale a dolersi del pregiudizio che il provvedimento gli arreca; anche un interesse di mero fatto è sufficiente. Ha sottolineato che le insorgenti non contestavano il giudizio reso nei loro confronti (ricorso n. 63), visto che nello stesso è stata accolta la loro argomentazione sull'incongruenza della piazza di giro con quanto previsto dal piano regolatore. Ha rilevato ch'esse criticavano solo la decisione emanata su ricorso del Comune di Breggia (n. 50), nella quale non sono state coinvolte, relativa alla questione dell'opera di urbanizzazione del comparto www. Accertato che il Comune aveva poi ritirato su questo punto il ricorso, la Commissione l'ha stralciato dai ruoli.

E. 2.3

L'istanza precedente ha stabilito che le ricorrenti sostengono invano che la Commissione avrebbe dovuto indagare più specificatamente sui motivi del ritiro del ricorso, al fine di accertare compiutamente la situazione fattuale: ciò poiché l'autorità ricorsuale poteva soltanto prendere atto del ritiro del gravame, indipendentemente dalle ragioni alla sua base. Le ricorrenti non tentano di dimostrare perché questa conclusione sarebbe arbitraria.

E. 2.4

Il Tribunale cantonale amministrativo ha poi ritenuto che non si vede quale interesse le insorgenti potrebbero vantare per impugnare una decisione che non ha statuito né modificato alcunché nei loro confronti. Le ricorrenti non dimostrano affatto che questo accertamento peraltro corretto, sarebbe addirittura insostenibile e quindi arbitrario. In effetti, la Commissione di ricorso di prima istanza, preso atto del ritiro, ha stralciato dai ruoli il gravame del Comune di Breggia riguardo alla questione litigiosa dell'opera viaria, poiché si tratta di due procedure distinte (una di piano regolatore, peraltro non ancora definitiva, di competenza del Comune, l'altra di ricomposizione particellare spettante alla citata Commissione). Essa non si è quindi espressa al riguardo, in particolare sulla portata o sulla validità della planimetria e dei catastrini della loro partita xxx, sui quali insistono a torto le ricorrenti, non stabilendo quindi nessun obbligo nei loro confronti. Riguardo all'opera stradale, oggetto di un'altra procedura, non si sarebbe quindi neppure in presenza di una decisione di un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF).

E. 2.5

I giudici cantonali hanno poi stabilito che neppure il fatto che alle ricorrenti è stato intimato il giudizio reso su ricorso del Comune di Breggia (n. 50) è decisivo, visto che in quella procedura non vi è stata nessuna decisione sullo specifico punto che le insorgenti vorrebbero rimettere in discussione. Hanno quindi stabilito che non si capisce il motivo per il quale la Commissione lo ha notificato anche alle insorgenti, unitamente agli atti aggiornati della loro partita xxx, che andavano invece allegati alla decisione sul loro ricorso n. 63. Le ricorrenti non censurano, con una motivazione conforme alle esigenze dell' art. 42 LTF , queste conclusioni. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, le ricorrenti sono tenute, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine; 138 I 97 consid. 4.1.4).

E. 3.1

Le ricorrenti invocano un accertamento arbitrario dei fatti e una violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.).

E. 3.2

Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Secondo l' art. 97 cpv. 1 LTF , le ricorrenti possono censurarlo soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 150 II 537 consid. 3.1; 147 I 73 consid. 2.2), o in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Esse devono quindi motivare la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall' art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 150 V 340 consid. 2; 150 I 80 consid. 2.1). Per motivare l'arbitrio non basta tuttavia criticare la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità: la decisione dev'essere inoltre insostenibile sia nella motivazione che nel risultato (DTF 147 I 241 consid. 6.2.1; 147 II 454 consid. 4.4). Le ricorrenti non dimostrano che tali estremi sarebbero adempiuti nella fattispecie. Non risulta d'altra parte arbitrio dal fatto che anche un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile (DTF 148 II 121 consid. 5.2 e rinvii).

E. 3.3

Al riguardo esse adducono il fatto che la decisione sul loro ricorso (n. 63) era priva di dispositivo, motivo per cui la stessa non avrebbe pertanto costituito una decisione suscettibile di ricorso e di passare quindi in giudicato, come ritenuto dai giudici cantonali. Le ricorrenti neppure tentano tuttavia di spiegare perché non avrebbero potuto chiedere, sulla base dell'art. 62 cpv. 1 LPAm concernente la rettifica e la correzione dei dispositivi, la rettifica del dispositivo di quella decisione, manifestamente incompleto. Esse, mischiando la procedura del piano del traffico con quella della ricomposizione particellare, non sostengono d'altra parte che la planimetria relativa alla piazza di giro sarebbe stata adottata in maniera definitiva nell'ambito della pianificazione locale, né adducono alcun motivo perché non avrebbero potuto se del caso impugnarla in quella sede. In effetti, osservando che la planimetria e i catastrini indicano la superficie che la strada prevista dal piano regolatore vigente toglierà loro, esse aggiungono nondimeno che detta strada sarà verosimilmente abbandonata dalla nuova pianificazione in formazione, che prevederebbe il dezonamento del comparto. Riguardo alla futura strada osservano che l'urbanizzazione di tale zona avrà connotazioni diverse da quelle attualmente inserite nel piano regolatore, motivo per cui il loro nuovo riparto potrebbe essere dichiarato inedificabile, deducendone che, in tale ipotesi, esse non dovrebbero versare la somma di fr. 12'516.50, come conguaglio provvisorio al Comune di Breggia, importo indicato nei citati catastrini. Ciò poiché la strada di piano regolatore potrebbe verosimilmente non essere realizzata e perché in tal caso anche l'espropriazione di parte della loro proprietà potrebbe essere evitata, rispettando la garanzia della proprietà (art. 26 Cost.). Da queste ipotesi e congetture, relative peraltro in larga misura a una procedura che esula dall'oggetto del litigio, non è ravvisabile un accertamento arbitrario dei fatti (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1), e ancor meno un pregiudizio concreto e irreparabile per le ricorrenti, da esse non invocato (art. 93 cpv. 1 LTF ; DTF 150 II 566 consid. 2.2).

E. 3.4

Le insorgenti aggiungono che la Commissione avrebbe dovuto allegare la planimetria e i catastri, peraltro provvisori, alla loro decisione (n. 63), e non a quella concernente il ricorso del Comune di Breggia (n. 50). Per questa ragione esse hanno impugnato quest'ultima decisione che, al loro dire, corrisponderebbe a una decisione per atti materiali, che costituirebbe una decisione formale impugnabile. L'assunto è ininfluenza, visto che anche in tale ipotesi esse devono essere particolarmente toccate dal contestato atto e avere un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (cfr. DTF 146 I 145 consid. 4.1, 4.2 e 4.4; 140 II 315 consid. 4.1 e 4.3), interesse la cui sussistenza non è dimostrata dalle ricorrenti.

E. 4.1

Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere quindi respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

E. 4.2

L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto l'istanza di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.